



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 604 data 01-09-2023

(AREA FINANZIARIA N. 84 DEL 01-09-2023)

Oggetto: decisione a contrarre, art. 17, comma 2, Dlgs 36/2023 e affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b, Dlgs 36/2023, con contestuale impegno di spesa in favore della Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. (P.IVA 00089070403) per la fornitura di n. 5 caselle PEC e la gestione di n. 6 PEC con dominio di terzo livello. CIG ZA93C518D9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. 15 del 31.01.2023 inerente la riorganizzazione dei servizi del Comune di Telti che individua la nuova articolazione delle aree e dei servizi, stabilendo che all'area Finanziaria ambientale competano, tra l'altro, le attività inerenti Servizi informatici e la transizione al digitale;

VISTI

- il decreto n. 1 del 07.02.2023 con il quale il Sindaco ha rinnovato al sottoscritto la Responsabilità dell'area Finanziaria, Personale e Tributi ai sensi degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000;
- il decreto n. 2 del 07.02.2023 con il quale il Sindaco ha individuato il sottoscritto quale Responsabile della transizione digitale;

CONSIDERATO che il Comune di Telti, con determinazione n. 408 del 19.06.2023, ha affidato alla Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. (P.IVA 00089070403), il servizio di implementazione del modello di sito comunale "Pacchetto cittadino informato" e dei servizi digitali previsti nella richiesta di finanziamento relativo all'avviso Misura 1.4.1 CUP G61F22003900006;

PRESO ATTO che con l'implementazione del modello di sito comunale è stato modificato l'attuale dominio in <https://www.comune.telti.ss.it>, in adeguamento alla normativa vigente, e conseguentemente le caselle email istituzionali;

RILEVATO che n. 6 caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) sono attualmente gestite dalla ditta Kronoweb, che ha cessato la propria attività, e sono, inoltre, legate al dominio di terzo livello *pec.comune.telti.ot.it*;

RITENUTO OPPORTUNO razionalizzare il numero delle caselle PEC dell'amministrazione e collegarle al nuovo dominio di terzo livello *pec.comune.telti.ss.it*;

RILEVATA la necessità di mantenere la gestione delle caselle PEC legate al dominio *pec.comune.telti.ot.it* sino alla loro completa dismissione;

PRESO ATTO che la Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. (P.IVA 00089070403), come società partner del provider Aruba S.p.A. offre sia la fornitura delle nuove caselle PEC sia la gestione delle attuali sino alla loro dismissione;

VISTA la proposta della Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. comprendente la fornitura di n. 5 caselle PEC da 1Gb su terzo livello certificato (*pec.comune.telti.ss.it*) al costo di € 75,00 iva esclusa e la gestione di n. 6 caselle PEC su terzo livello certificato (*pec.comune.telti.ot.it*) al costo di € 90,00 iva esclusa per un totale di € 165,00 iva esclusa (€ 201,30 compresa IVA) ;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'acquisto considerata l'imminenza della scadenza contrattuale con l'attuale fornitore;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'acquisto di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di n. 5 caselle PEC da 1Gb su terzo livello certificato (*pec.comune.telti.ss.it*) e gestione di n. 6 caselle PEC su terzo livello certificato (*pec.comune.telti.ot.it*);
- Importo del contratto: 165,00 IVA esclusa (€ 201,50 comprensivi di IVA);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Telecomunicazioni;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede legale in Via Marco Minghetti 18, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA 00089070403 le attività in parola per un importo di € 165,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 201,30, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa sul seguente capitolo per le diverse annualità:

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1207	4	2023	01.08.1.03	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	201,30
TOTALE						201,30

DATO ATTO altresì che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori servizi e forniture (SmartCIG), è il n. ZA93C518D9;

ACQUISITO il DURC protocollo INAIL_38928894, scadenza 01.10.2023;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede legale in Via Marco Minghetti 18, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA 00089070403, per un importo pari a 165,00, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1207	4	2023	01.08.1.03	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	201,30
TOTALE						201,30

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice ZA93C518D9 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;

DI TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per tutti gli adempimenti derivanti;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Cagliari, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla Società incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. GIOVANNI ANTONIO OCCHIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. GIOVANNI ANTONIO OCCHIONI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. GIOVANNI ANTONIO OCCHIONI